



# PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Medaglia D'Oro valor militare attività partigiane

## SETTORE II - TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE

TUTELA AMBIENTALE- RIFIUTI- ENERGIA - ACQUE -VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE (VIA) - SIC-VAS

### REGISTRO GENERALE N. 209 del 12/02/2019

Determina del Responsabile N. 27 del 12/02/2019

PROPOSTA N. 250 del 12/02/2019

**OGGETTO:** Verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi del combinato disposto art. 8 L.R. 3/2012, "Linee guida generali per l'attuazione della legge regionale VIA" – D.G.R. 1600/2004 e art.19 D.lgs. 152/2006, per il progetto denominato "Borgo 1"

Vista la normativa di riferimento:

- Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna";
- D.M. 05/02/1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22";
- Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";
- Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 delle L. 6 luglio 2002, n.137" e ss.mm.ii.;
- Delibera di Giunta della Regione Marche n.1600/2004 "Linee Guida generali per l'attuazione della legge regionale sulla VIA";
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 e ss.mm.ii. "Norme in materia ambientale";
- Legge Regionale 5 giugno 2007, n.6 "Modifiche e integrazioni alle Leggi regionali 14 aprile 2004, n.7, 5 agosto 1992, n.3, 28 ottobre 1999, n.28, 23 febbraio 2005, n.16 e 17 maggio 1999, n.10-Disposizioni in materia ambientale e rete Natura 2000";
- Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale";
- Legge Regionale 4 agosto 2010, n.12 "Modifica alla legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale";
- Legge Regionale 3 del 26/03/2012 e ss.mm.ii. "Disciplina Regionale della Valutazione di impatto Ambientale (VIA)";
- Delibera di Giunta della Regione Marche n.1016 del 09/07/2012, "Nuova modulistica per i procedimenti di valutazione di impatto ambientale (VIA) — adeguamento del paragrafo 1.6 delle Linee Guida di cui alla DGR n. 1600/2004";
- Sentenza n.93/2013 della Corte Costituzionale;
- D.M. 30/3/2015 "Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116"

**Visto** il combinato disposto della L.R. 3/12 e ss.mm.ii. art. 8 e del D.lgs. 152/06 art. 19;

**Premesso che** in data 06/08/2018 perveniva allo scrivente servizio, l'istanza relativa all'avvio del procedimento in oggetto, assunta al ns. prot. 17796 del 07/08/2018;

**Vista** la nota prot. n. 24140/18, con la quale veniva comunicato l'avvio del procedimento in oggetto e formulata la richiesta di contributo istruttorio prevista dall'art. 8 comma 8 L.R. 3/12;

**Visto** il contributo istruttorio del Comune di Arquata del Tronto, acquisito al prot. n. 28855 del 10/12/2018, che evidenzia in premessa la sottoposizione di tutto il territorio Comunale a



vincolo paesaggistico, ai sensi dell'art. 142 D.Lgs 42/2004 e conclude esprimendo parere istruttorio di carattere urbanistico edilizio;

**Visto** Il contributo tecnico istruttorio ARPAM prot. n. 1512 del 16/01/2019 che ritiene il progetto presentato "...non rispondente alla normativa ambientale sulla tutela delle acque.." e "lo Studio Preliminare Ambientale....inadeguato a descrivere gli impatti che si possono generare dalla realizzazione dell'opera in oggetto";

**Condivise** le motivazioni in commento, nel suddetto parere ARPAM, di seguito riportate:

" La Ditta non ha calcolato il deflusso minimo vitale (DMV). Inoltre l'opera di presa proposta sembrerebbe, per quanto descritto nello Studio Preliminare Ambientale, interrompere il passaggio della fauna ittica presente nel fosso Cammartina, non garantendo alcun ruscellamento libero. Infatti, tutta l'acqua, in condizioni di magra, viene catturata nella trappola e parte rilasciata tramite il *foro sulla parete della traversa rivolta verso l'alveo* previsto. Tale condizione non permette di mantenere le biocenosi tipiche nelle condizioni naturali locali attuali. Pertanto questa Struttura non puo' accettare il progetto cosi' come proposto.

Inoltre la documentazione e' carente relativamente ai seguenti aspetti:

1) non sono state presentate alternative all'intero progetto sia come ubicazione che come scelte tecnologiche;

2) non sono state descritte le caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto. In particolare non sono presenti elaborati grafici a corredo, quali corografia planimetria e sezioni di progetto dell'opera di presa e della restituzione, planimetria con l'indicazione delle altre derivazioni esistenti;

3) seppur citate nello Studio Preliminare Ambientale non sono presenti: a) il calcolo del Deflusso Minimo Vitale, b) la relazione tecnica;

4) non sono stati effettuati monitoraggi dello stato ecologico del fosso;

5) non sono stati descritti tutti i probabili effetti rilevanti del progetto sull'ambiente, in particolare sull'ecosistema del fosso interessato;

6) non e' stata valutata l'eventuale necessita' di progettare e realizzare una scala di risalita dei pesci sulla base dell'ittiofauna presente sul fosso;

7) non e' presente uno studio sulle erosioni che si produrranno a monte e a valle sia della presa che della restituzione;

8) non sono state valutate le eventuali riduzioni del patrimonio ittico del corso d'acqua e le modificazioni della velocità e della deposizione dei solidi sedimentabili del reticolo idrografico superficiale interessato;

9) le informazioni fornite non sono aggiornate con gli ultimi monitoraggi effettuati da ARPAM per la definizione dello stato ecologico del fiume Tronto e le affermazioni di *stato ecologico medio* non trovano rispondenza con la terminologia prevista nella normativa vigente di settore;

10) non sono state prodotte planimetrie con l'ubicazione delle aree di cantiere e dei depositi temporanei di terreno e di materiale;

11) non e' stata prodotta una valutazione preliminare di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica, in cui si attesti il rispetto dei limiti di rumore previsti dalla vigente normativa di settore, con particolare riferimento al rispetto del limite differenziale di immissione presso gli ambienti abitativi (cosi' come definiti dall'art. 2 della L.447/95) più vicini all'impianto.

**Valutato** lo studio preliminare ambientale presentato e ritenuto di non poter escludere il progetto in parola dalla Valutazione di Impatto Ambientale di cui agli artt. 19 e seguenti del D.Lgs. 152/06;

## DETERMINA

**DI ASSOGGETTARE** alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 8 L.R. 3/12 e dell'art. 19 D.Lgs.152/06, il progetto "Borgo 1" da realizzarsi nel comune di Arquata del Tronto, presentato dal Sig. L.O. in data 07/08/2018 e acquisito al prot. n. 17796/2018. Tale progetto dovra' essere sottoposto alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 152/06, su istanza di parte.



**DI PROVVEDERE** a notificare a mezzo PEC il presente atto al Proponente, al Comune di Ascoli Piceno, all'ARPAM Dipartimento provinciale di Ascoli Piceno e a tutti i soggetti che hanno partecipato al procedimento.

**DI RAPPRESENTARE** ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge 07/08/1990, n. 241, che contro il presente provvedimento può essere proposto il ricorso giurisdizionale, ai sensi del Codice del processo amministrativo approvato con D.Lgs. 104/2010, al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di ricevimento dello stesso. Si ricorda infine che può essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione, o comunicazione dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuta piena conoscenza;

Si attesta inoltre che dal presente decreto non deriva, né può derivare, un impegno di spesa a carico della Provincia di Ascoli Piceno.

**Il Dirigente del Servizio**  
(dott.ssa Luigina Amurri)

#### **VISTO DI REGOLARITA' TECNICA**

Il Dirigente di Settore dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sé l'espressione del parere favorevole di regolarità tecnica ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni.

Ascoli Piceno, lì 12/02/2019

**IL DIRIGENTE**  
Dr.ssa AMURRI LUIGINA